Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio IX

Ambito territoriale della provincia di Firenze

Prot.n. AOOUSPFI5014

I L D I R I G E N T E

VISTA l'O.M. n. 20 del 05 marzo 2012 concernente i trasferimenti e i passaggi del personale della scuola di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2012/13;

VISTO il testo del C.C.N.I. del 29/02/2012 relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola per l'anno scolastico 2012/13;

VISTA la delega espressa con decreto n.23 del 13 marzo 2012, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ai sensi dell'art. 6 della citata O.M.;

VISTI i posti disponibili alla data del 05/07/ 2012;

VISTE le domande di trasferimento e passaggio prodotte e le preferenze espresse dai docenti;

D E C R E T A

Per l'anno scolastico 2012/13, sono disposti dal 1° settembre 2012, i trasferimenti e i passaggi negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Firenze di cui agli allegati elenchi.

I Dirigenti Scolastici dovranno immediatamente comunicare, sulla base degli uniti allegati, il trasferimento o il passaggio ottenuto dagli insegnanti da essi attualmente dipendenti e, contemporaneamente, li inviteranno ad assumere servizio nella nuova sede il giorno 1° settembre 2012.

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno alla trasmissione, agli Istituti competenti, degli atti amministrativi e contabili relativi ai docenti trasferiti.

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche assegnate per trasferimento o per passaggio comunicheranno alla Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze l'assunzione in servizio dal personale trasferito.

Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183

Resta ferma la possibilità, da parte di questo Ufficio, di disporre, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativamente ai movimenti disposti.

Firenze, 26/07/2012

F.to **IL DIRIGENTE**
(Claudio Bacaloni)